

Statuti di



Associazione di ex militari e militari incorporati dell'Esercito Svizzero (già «Associazione degli ex militi dell'Esercito Svizzero», già «Veterani dell'Esercito Svizzero») nonché di cittadine e cittadini svizzeri che si impegnano a favore di un esercito di milizia credibile.

Tutte le designazioni utilizzate nei presenti statuti sono vevolevoli tanto per i soci di sesso maschile quanto per i soci di sesso femminile.

Art. 1 Scopi e finalità

¹Sotto la denominazione **Pro Militia** è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero avente lo scopo di:

- a. riunire in un'associazione con capacità giuridica gli ex militari e i militari incorporati d'ogni grado delle Armi e dei servizi ausiliari dell'Esercito Svizzero nonché altre cittadine e altri cittadini svizzeri;
- b. sostenere tutti gli sforzi tendenti a mantenere un esercito di milizia istruito ed equipaggiato opportunamente che serva a difendere la nostra indipendenza e libertà come pure ad assicurare la pace;
- c. informare, con la pubblicazione di un periodico, i propri soci e l'opinione pubblica;
- d. tutelare gli interessi degli ex militari nonché curare e promuovere il cameratismo.

²La sede dell'associazione si trova al domicilio del presidente centrale.

Art. 2 Soci

¹Possono far parte dell'associazione quali **soci individuali** le persone menzionate all'articolo 1 capoverso 1 lettera a. I soci individuali possono anche essere soci di una sezione.

²Possono essere ammessi quali **soci collettivi** le persone giuridiche (associazioni d'Arma) che con i loro contributi vogliono sostenere le finalità di **Pro Militia**.

³Soci individuali e soci collettivi dispongono ognuno di un voto.

⁴Il comitato centrale decide definitivamente l'ammissione o il rifiuto di soci dell'associazione. Non è tenuto a rendere noti i motivi del rifiuto (non ammissione).

Art. 3 Altri soci

¹Personne che si sono rese particolarmente benemerite per la causa dell'esercito o dell'associazione possono essere nominate **soci onorari dell'associazione** dal comitato centrale o **soci onorari della sezione** dal rispettivo comitato sezionale. I soci onorari non pagano la tassa sociale, hanno però diritto di voto.

²Quali **soci donatori** possono essere ammesse persone fisiche o giuridiche, così come personalità della vita pubblica. I soci donatori che non sono soci dell'associazione non hanno diritto di voto.

Art. 4 Estinzione della qualità di socio

¹La qualità di socio si estingue:

- a. mediante dimissioni inoltrate in forma scritta;
- b. per decesso;
- c. per mancato pagamento della tassa sociale dopo tre richiami.

²Il comitato centrale può escludere dall'associazione i soci che hanno leso in modo grave gli interessi o il buon nome dell'esercito o dell'associazione, senza indicazione del motivo. Il comitato centrale decide in modo definitivo sull'eventuale ricorso.

Art. 5 **Organizzazione**

Gli organi di **Pro Militia** sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato centrale;
- c. la commissione strategica.

Art. 6 **Assemblea generale**

¹Il comitato centrale convoca ogni anno i soci a un'assemblea generale. Questa ha luogo al più tardi nel secondo trimestre dell'anno.

²L'assemblea generale ha le competenze seguenti:

- a. modifica gli statuti;
- b. scioglie l'associazione;
- c. prende atto del rapporto annuale del presidente, del consuntivo e del preventivo;
- d. decide in merito alle proposte dei soci;
- e. nomina il comitato centrale e il presidente centrale per due anni (eccettuato il caporedattore);
- f. nomina i revisori dei conti.

³Per le lettere a e b è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Per le altre decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti.

⁴Il comitato centrale deve convocare un'assemblea generale straordinaria se lo richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea generale straordinaria ha le medesime competenze dell'assemblea generale e funziona secondo le medesime regole.

Art. 7 **Sezioni**

¹Possono essere costituite sezioni regionali o cantonali di **Pro Militia**.

²Le sezioni possono dotarsi di statuti propri. Questi devono corrispondere allo spirito degli statuti di **Pro Militia**. Gli statuti delle sezioni devono essere approvati dal comitato centrale.

³Le sezioni si organizzano in modo indipendente e lavorano nello spirito e secondo gli scopi dell'associazione.

⁴Ogni sezione ha diritto a un voto all'assemblea generale.

Art. 8 **Comitato centrale**

¹Il comitato centrale si compone

- ‡ del presidente centrale;
- ‡ di uno o due vicepresidenti;
- ‡ del presidente della commissione di redazione;
- ‡ del cassiere;
- ‡ del segretario;
- ‡ di uno o più membri di comitato;
- ‡ di un rappresentante di ciascuna sezione locale.

²Esso si costituisce in modo autonomo.

³La durata del mandato è di due anni. Le funzioni possono essere esercitate per più periodi di mandato.

⁴Il comitato centrale si riunisce su invito del presidente centrale o se un terzo dei membri del comitato lo richiede.

⁵Il comitato centrale decide a maggioranza dei suoi membri presenti. Il presidente centrale vota e, a parità di voti, il suo voto è determinante.

⁶I compiti del comitato centrale comprendono:

- a. l'approvazione del rapporto annuale, del consuntivo e del preventivo all'attenzione dell'assemblea generale;
- b. l'approvazione degli statuti delle sezioni;
- c. la pubblicazione del periodico dell'associazione;
- d. la nomina della commissione strategica;
- e. la nomina del presidente della commissione di redazione e dei membri della commissione di redazione;
- f. la nomina del caporedattore;
- g. il rifiuto definitivo concernente l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione di soci;
- h. la nomina di soci onorari;
- i. l'organizzazione del segretariato.

⁷Il presidente centrale, i vicepresidenti, il presidente della commissione di redazione, il cassiere e il segretario firmano collettivamente a due. Il comitato centrale può, per motivi tecnico-amministrativi, concedere la firma individuale per determinati casi.

Art. 9 **Commissione strategica**

¹La commissione si compone di 5 a 6 specialisti di questioni di politica di sicurezza.

²Il presidente di **Pro Militia** è membro permanente.

³La commissione stabilisce la strategia di **Pro Militia** e redige prese di posizione su questioni importanti di politica di sicurezza.

⁴Le proposte essenziali devono essere sottoposte al comitato centrale.

Art. 10 **Commissione di redazione**

¹La commissione di redazione costituisce l'organo di collegamento fra il comitato centrale e il caporedattore. Essa si compone del presidente della commissione di redazione e del caporedattore, del presidente centrale, di un vicepresidente, del verbalista e del cassiere del comitato centrale come pure di due altri membri al massimo.

²La commissione di redazione propone al comitato centrale la nomina del caporedattore.

³I compiti del caporedattore sono disciplinati in un contratto elaborato dalla commissione di redazione.

⁴La commissione di redazione stabilisce i principi redazionali per il periodico dell'associazione.

Art. 11 **Revisori dei conti**

I due revisori dei conti sono nominati per la durata di due anni. Essi sono rieleggibili. Esaminano il consuntivo e sottopongono al comitato centrale il rapporto di revisione con la proposta concernente l'approvazione.

Art. 12 **Finanze**

¹L'associazione è finanziata con:

- a. le tasse sociali;
- b. offerte spontanee e contributi di soci donatori;
- c. con donazioni.

²Il comitato centrale stabilisce annualmente l'importo delle tasse sociali e decide circa l'accettazione o meno di donazioni.

³L'anno sociale corrisponde all'anno civile.

⁴Per eventuali pretese di carattere finanziario l'associazione risponde soltanto con il suo patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei suoi soci.

Art. 13 **Periodico dell'associazione**

Tutte le pubblicazioni destinate ai soci sono di norma diffuse per il tramite del periodico dell'associazione.

Art. 14 **Scioglimento**

¹Lo scioglimento dell'associazione può avvenire in occasione dell'assemblea generale e richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

²In caso di scioglimento i documenti esistenti, gli oggetti mobili e un eventuale patrimonio vengono consegnati, per la durata di 10 anni e per un'amministrazione fiduciaria, al Dono nazionale svizzero per i nostri soldati e le loro famiglie (DNS).

³Nel caso in cui entro questo termine non venisse fondata un'altra associazione affine a **Pro Militia**, l'intero patrimonio diventa proprietà del DNS.

Art. 15 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono gli statuti dell'Associazione di ex militari e militari incorporati dell'Esercito Svizzero del 20 agosto 2007 ed entrano in vigore in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea generale del 26 maggio 2018.

Lucerna, 26 maggio 2018

Associazione di ex militari e militari incorporati dell'Esercito Svizzero nonché di cittadine e cittadini svizzeri che si impegnano a favore di un esercito di milizia credibile.

Il presidente centrale a.i.:



Theo Biedermann

Il vicepresidente:



Peter Schneider